

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 496

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 maggio 2005)

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), e, in particolare, in base all'articolo 1, commi 1 e 3, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B, nel quale è previsto il recepimento della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. Essa costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria 77/93/CEE e successive modificazioni, le cui norme sono state recepite dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per la mancata attuazione della direttiva 2002/89/CE la Commissione europea ha inviato in data 23 marzo 2005 una lettera di costituzione in mora (proc .n. 2005/0351) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE riguardano numerosi aspetti del regime fitosanitario.

In particolare sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

E' stato necessario definire dei metodi di informazione in modo che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle autorità doganali sulle merci in importazione.

E' stata istituita la tariffa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

La direttiva prevede pure le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, nonché le loro condizioni, così da ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

Il provvedimento di recepimento di detta direttiva tiene conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che come anzidetto è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario.

Per quanto concerne il profilo della competenza in materia, si evidenzia che all'articolo 1 dello stesso provvedimento si è avuta cura di indicare che, pur potendo toccare marginalmente ambiti relativi alle materie della tutela della salute e della agricoltura, le norme contenute nel presente decreto rientrano sicuramente, in base al criterio di prevalenza, nella materia della profilassi internazionale, materia che l'articolo 117, comma secondo, lett. q) assegna alla competenza esclusiva dello Stato.

Il provvedimento si compone di 52 articoli e XVII allegati.

In particolare, viene mantenuta la suddivisione per titoli propria del citato decreto 31 gennaio 1996 e all'**articolo 1**, specifica il campo di applicazione.

Con l'**articolo 2**, si aggiornano le definizioni necessarie alla comprensione del provvedimento, specificando le tipologie di legname alle quali applicare le norme fitosanitarie con gli **articoli 3 e 4**.

Il Titolo II, costituito dagli **articoli da 5 a 10**, specifica le proibizioni e le restrizioni derivanti dagli allegati della direttiva 2000/29/CE.

Il Titolo III, costituito dagli **articoli da 11 a 18**, precisa le norme per l'effettuazione dei controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione comunitaria, definendo in particolare le modalità di ispezione presso le aziende di produzione.

Il Titolo IV, costituito dagli **articoli da 19 a 24**, determina il sistema di registrazione delle "ditte" assoggettate al regime fitosanitario, nonché gli obblighi derivanti da detta registrazione nel "registro ufficiale dei produttori".

Il Titolo V, costituito dagli **articoli da 25 a 30**, prescrive l'uso del "passaporto delle piante" a garanzia dello status fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali conformi alle norme del settore fitosanitario, precisando le modalità di emissione ed utilizzazione del passaporto stesso.

Il Titolo VI, costituito dagli **articoli da 31 a 33**, specifica le norme per le "zone protette", che sono caratterizzate da uno speciale status fitosanitario in funzione del fatto che alcuni organismi nocivi presenti nella Comunità non sono presenti in tali zone.

Il Titolo VII, costituito dagli **articoli 34 e 35**, identifica gli "ispettori fitosanitari" e ne determina le competenze.

Il Titolo VIII, costituito dagli **articoli da 36 a 42**, specifica le modalità dei controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, nonché le formalità necessarie all'espletamento dei controlli prima della conclusione delle formalità doganali.

In particolare, all'articolo 36 vengono specificate le fattispecie per l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci in importazione comunitaria individuando gli organismi nocivi a cui prestare attenzione.

All'articolo 37, si definiscono le modalità dei controlli che devono essere effettuati in relazione alle fattispecie già definite dal precedente articolo, distinguendoli tra "controlli

documentali”, “controlli di identità” e “controlli fitosanitari”; si definiscono inoltre le specifiche del certificato fitosanitario di origine che accompagna le merci.

L'articolo 38 prevede alcune deroghe, introdotte dalla direttiva, alle formalità per quanto riguarda specifiche spedizioni in transito, prodotti portati a seguito dei viaggiatori, nonché vegetali e prodotti vegetali introdotti a scopo di ricerca. Una specifica deroga è prevista per le zone di frontiera con un paese terzo.

L'articolo 39 specifica le formalità, in merito alla composizione delle spedizioni, che gli operatori devono adempiere al momento dello svolgimento delle operazioni doganali.

L'articolo 40 individua le misure ufficiali da adottarsi qualora una spedizione risulta non conforme ai requisiti della normativa fitosanitaria, indicando anche la procedura necessaria che i Servizi fitosanitari regionali devono attuare per evitare che l'operatori tenti l'importazione presso un altro punto di entrata.

L'articolo 41 introduce le misure fitosanitarie a fronte del rischio di introduzione di organismi nocivi non presenti sul territorio nazionale.

Infine, detto titolo, modificato quasi interamente dalla direttiva 2002/89/CE, introduce con l'articolo 42 la tariffa fitosanitaria.

Il Titolo IX, costituito dagli **articoli 43 e 44**, definisce l'utilizzazione dei certificati fitosanitari per l'esportazione, armonizzando il modello che tutti i Paesi membri devono utilizzare. **E' opportuno precisare che è stato inserito, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un secondo comma all'articolo 44 per prevedere la disciplina del rilascio dei certificati fitosanitari per le piante incluse negli allegati dei regolamenti comunitari vigenti in materia di commercio di animali e vegetali in via d'estinzione.**

Il Titolo X, costituito dagli **articoli da 45 a 47**, prescrive le procedure necessarie per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale in deroga alle disposizioni del regime fitosanitario, in modo da ottenere le necessarie garanzie che evitano la diffusione di organismi nocivi.

Il Titolo XI, costituito dagli **articoli da 48 a 52**, prevede:

- all'articolo 48, le sanzioni in caso di violazione alle disposizioni del presente decreto;
- all'articolo 49, la possibilità di modificare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli allegati al presente decreto in modo da recepire eventuali modifiche tecniche derivanti dalle decisioni prese a livello comunitario;
- all'articolo 50, la modifica, introdotta dalla direttiva 2002/89/CE, relativa alla autorità unica di coordinamento, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- all'articolo 51, l'invarianza per la finanza pubblica a seguito del recepimento delle disposizioni della direttiva 2002/89/CE;
- all'articolo 52, l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Dall'applicazione del presente decreto, come espressamente indicato all'articolo 51 del provvedimento, non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2000/29/CE consentirà all'Italia di recepire tale direttiva tenendo conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria *contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996*, in modo da rappresentare la versione attualizzata di tutte le disposizioni per il settore fitosanitario.

Per quanto, invece, attiene alla invarianza finanziaria prevista nell'articolo 51 del provvedimento in oggetto, si fa presente che le attività di controllo ed ispettive a carico dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Servizio Fitosanitario Centrale di cui agli articoli 11, comma 1, 17, comma 1 e 4, 20, 23, 45 e 46 riguardano attività già previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e che vengono già svolte dai suddetti Servizi nell'ambito delle loro attività istituzionali con ordinari capitoli di bilancio senza aggiungere ulteriori compiti e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Schema di decreto legislativo recante: "Misure di profilassi fitosanitaria per le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Recepimento della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28/11/2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

La legge comunitaria 3 febbraio 2003, n°14, prevede il recepimento della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Con l'intervento normativo di cui all'oggetto, l'Italia recepisce tale direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, la quale stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. Essa costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria 77/93/CEE e successive modificazioni, le cui norme sono state recepite dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

Il decreto legislativo di recepimento si inserirà quindi nel contesto del regime fitosanitario, in particolare con i Paesi della Comunità Economica Europea. Infatti con tale provvedimento sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Per quanto sopra detto e alla luce della compatibilità della legislazione nazionale vigente con il citato recepimento, si ritiene che quest'ultima non presenti alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

Inoltre, gli obblighi riguardano principi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non si ritiene, quindi, che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle Regioni e alle Province autonome, tenuto conto che la materia rientra nel campo della profilassi internazionale, che è di competenza esclusiva dello Stato.

Soggetti destinatari del provvedimento sono principalmente i membri e gli utenti del settore fitosanitario.

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nella richiamata necessità di ridefinire le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In particolare è stato necessario definire dei metodi di informazione in modo che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle Autorità doganali sulle merci in importazione

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è, appunto, quello di recepire la direttiva 2002/89, istituendo la tassa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i Paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

Altro obiettivo è quello di prevedere pure le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, nonché le loro condizioni, così da ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS), come è previsto dalla direttiva.

Il provvedimento di recepimento tiene conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che come anzidetto è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario

d) strumento tecnico-normativo più appropriato.

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

Schema di decreto legislativo recante: "Misure di profilassi fitosanitaria per le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Recepimento della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28/11/2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".

Relazione tecnico-normativa

a) Necessità dell'intervento normativo

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2000/29/CE consentirà all'Italia di recepire tale direttiva tenendo conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario.

b) Analisi del quadro normativo

Con il recepimento della direttiva 2000/29/CE, l'Italia ridefinisce le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il quadro normativo generale nel quale il provvedimento di recepimento andrà ad inserirsi è costituito dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie. Difatti la cennata direttiva 2000/89/CE è inserita nell'allegato B della legge 3 febbraio 2003, n°14 (legge comunitaria 2003) in quanto il decreto legislativo è apparso lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

Precisamente l'allegato B contiene l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, da attuare previa acquisizione dei pareri degli organi parlamentari competenti e nel quale è compresa, per l'appunto, la direttiva 2000/89/CE.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Tale provvedimento di recepimento si inserirà quindi nel contesto del regime fitosanitario, in particolare con i Paesi della Comunità Economica Europea nel contesto della cooperazione, in particolare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale

Appare opportuno rilevare, inoltre, che il citato decreto non presenta alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

Inoltre, gli obblighi riguardano principi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non si ritiene, quindi, che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle Regioni e alle Province autonome, tenuto conto che la materia rientra nel campo della profilassi internazionale, che è di competenza esclusiva dello Stato.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Nulla da segnalare.

g) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena possibilità di delegificazione.

Il decreto legislativo di recepimento è stato predisposto ai sensi della legge 3 febbraio 2003, n°14 (legge comunitaria 2003).

PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE"

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo, spostamento all'interno del territorio Comunitario.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C). dell'allegato XIII B.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "RP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE OSEMPLIFICATO evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dall'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale.

In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

E, necessario che il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

I MODELLI XII/A e XII/B costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n.41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996 che recepisce le direttive 95/65/CE e 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 che recepisce la direttiva 96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998 che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2002 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n.2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2005 che modifica degli allegati al D.M. 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica

Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ART. 1

(Finalità della normativa)

1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto riguardano altresì il modello di 'certificato fitosanitario' e 'certificato fitosanitario di riesportazione' o i loro equivalenti elettronici rilasciati nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) vegetali:

1) le piante vive;

2) le parti di piante vive che comprendono:

2.1) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

2.2) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

2.3) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

2.4) i fiori recisi;

2.5) i rami con foglie;

2.6) gli alberi tagliati, con foglie;

2.7) le foglie e il fogliame;

2.8) le colture di tessuti vegetali;

- 2.9) il polline vivo;
- 2.10) le gemme, le talee, le marze;
- 3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
- b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
- d) vegetali destinati alla piantagione:
- 1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
 - 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
- e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
- f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
- g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
- 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
 - 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, né siano insediati in altre aree dell'Unione europea;
- h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
- 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 - 2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;
- i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
- l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
- n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);

- o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
- p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
- q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;
- r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato 'Codice doganale comunitario';
- s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.

ART. 3

(Legname)

1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.
2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, compreso anche quando serve per la casserratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

ART. 4

(Viaggiatori)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

TITOLO II *PROIBIZIONI E RESTRIZIONI*

ART. 5

(Divieto per organismi dell'allegato I)

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

ART. 6

(Divieto per organismi dell'allegato I in zone protette)

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

ART. 7

(Divieto per organismi dell'allegato II)

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

ART. 8

(Divieto per organismi dell'allegato II in zone protette)

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

ART. 9

(Divieto per organismi dell'allegato III e IV)

1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

ART. 10

(Divieto per organismi dell'allegato III e IV in zone protette)

1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

TITOLO III

CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA

CIRCOLAZIONE

ART. 11

(Ispezioni)

1. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sezione II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
 - a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
 - b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

- c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

ART. 12

(Frequenza delle ispezioni)

1. Le ispezioni previste dall'articolo 11 devono:
 - a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
 - b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
 - c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

ART. 13

(Ispezioni con esito positivo)

1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.

ART. 14

(Ispezioni con esito negativo)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata.
2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

ART. 15

(Misure ufficiali)

1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:
 - a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
 - b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
 - c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
 - d) distruzione.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

ART. 16

(Sospensione delle attività)

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

ART. 17

(Controlli ufficiali)

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
 - b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;
 - c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
2. I controlli nelle aziende iscritte nel registro ufficiale conformemente all'articolo 19 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.
3. Le ditte che acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci conservano, per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
4. Gli ispettori fitosanitari possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.
5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato.

ART. 18

(Rischio fitosanitario)

1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

TITOLO IV
REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

ART. 19

(Registro ufficiale dei produttori)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, devono essere iscritti nei registri dei produttori:
 - a) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri, di seguito denominate 'ditte', che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;
 - b) i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo e frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.
2. Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i 'piccoli produttori', cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di presentare ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 'piccoli produttori'.
4. Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

ART. 20

(Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori)

1. Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno la sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX.
2. Se le ditte posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il codice di registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti dalla legge.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 21.
5. Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.
6. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 21

(Obblighi dei produttori)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.536, i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi:
 - a) tenere presso il Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
 - b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;
 - c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
 - d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
 - e) collaborare in altri modi con il Servizio fitosanitario regionale.
2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.
3. Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera e).
4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b) ed e).

ART. 22

(Prescrizioni ufficiali)

1. Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
2. Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi: esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

ART. 23

(Verifica periodica)

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, il registro e i documenti relativi.

ART. 24

(Sospensione dell'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori)

1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui le ditte non soddisfano più agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, sospendono l'iscrizione al registro nazionale dei produttori, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

TITOLO V PASSAPORTO DELLE PIANTE

ART. 25

(Passaporto delle piante)

1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.
2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, nè agricoli, nè commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

ART. 26

(Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)

1. Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII.
2. Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.

ART. 27

(Etichetta ufficiale)

1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.
2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.
3. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto è invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

ART. 28

(Passaporto delle piante "semplificato")

1. E' altresì consentito l'uso del passaporto 'semplificato' costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.
2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

ART. 29

(Uso del passaporto delle piante)

1. Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.
2. Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.
3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di *Phaseolus vulgaris* e *Dolichos* spp. superiori ad 1 chilogrammo di peso.

ART. 30

(Passaporto delle piante di sostituzione)

1. Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario:
 - a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
 - b) su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura 'ZP'.
3. I Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

TITOLO VI ZONE PROTETTE

ART. 31

(Circolazione in zone protette)

1. L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire solo se sono soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.
2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

ART. 32

(Idoneità per zone protette)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.
2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

ART. 33

(Condizioni per attraversare una zona protetta)

1. Quando i vegetali i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
 - a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
 - b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;
 - c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente le seguenti misure ufficiali:
 - a) sigillatura dell'imballaggio;
 - b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.536.

TITOLO VII ISPETTORI FITOSANITARI

ART. 34

(Ispettori fitosanitari)

1. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
2. Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

ART. 35

(Autorità degli Ispettori fitosanitari)

1. Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, come indicato dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

TITOLO VIII CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

ART. 36

(Formalità all'importazione)

1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza dell'organismo ufficiale del punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:
 - a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
 - b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;
 - c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

- d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B., sono accompagnati dall'originale del 'certificato fitosanitario' ufficiale o del 'certificato fitosanitario di riesportazione' rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.
 3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
 4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.
 5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d) ed e), del codice doganale comunitario o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.
 6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XVIII e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente, su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.

ART. 37

(Scopo dell'ispezione)

1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:
 - a) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;
 - b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
2. Lo scopo dell'ispezione è stabilire se:
 - a) la spedizione o la partita, è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: 'controlli documentali';

- b) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: 'controlli di identità';
 - c) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: 'controlli fitosanitari'.
3. Il 'certificato fitosanitario' o il 'certificato fitosanitario di riesportazione' ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al 'Servizio fitosanitario italiano'.
 4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui è stato rilasciato.
 5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.
 6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato così come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.
 7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica 'dichiarazioni supplementari' quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
 8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il 'certificato fitosanitario' ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari, indicato come 'paese di origine'.
 9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il 'certificato fitosanitario' può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come 'paese di provenienza'.

ART. 38

(Esecuzione delle ispezioni)

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo, per le quali non è dichiarato nell'ambito delle formalità doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.
2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 39.

3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 36, comma 1, non si applica:
 - a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;
 - b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.
5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale.
7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.
8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 1 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

ART. 39

(Obblighi degli importatori)

1. Le formalità precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni degli articoli 9 e 10, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.
2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti

necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

- a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della 'tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)';
 - b) dichiarazione 'La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria', o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata;
 - c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;
 - d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.
4. I 'controlli documentali', i 'controlli di identità' ed i 'controlli fitosanitari', nonché la verifica del rispetto degli articoli 9 e 10, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata.
5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

ART. 40

(Misure ufficiali)

1. Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:
- a) il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;
 - b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
 - c) il ritiro dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
 - d) la distruzione;
 - e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
 - f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, il trattamento adeguato se il Servizio fitosanitario centrale ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.
2. Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura

‘certificato annullato’ o ‘documento annullato’, nonché l’indicazione del servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell’inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

3. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verificano in futuro casi analoghi.

ART. 41

(Rischio fitosanitario)

1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

ART. 42

(Tariffa fitosanitaria)

1. Gli oneri necessari per i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 36, 37 e 47 sono posti a carico dell’importatore o del suo agente doganale secondo la tariffa fitosanitaria di cui all’allegato VIII.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
 - a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
 - b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
 - c) prelievo di campioni per l’ispezione visiva o l’esecuzione di prove di laboratorio;
 - d) prove di laboratorio;
 - e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l’esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere

modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi impreveduti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

TITOLO IX ESPORTAZIONE

ART. 43

(Ispezioni per l'esportazione)

1. Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un 'certificato fitosanitario' conformemente alle esigenze dei Paesi destinatari.
2. In caso di rispedizione viene rilasciato un 'certificato fitosanitario di riesportazione', se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.
3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro quattordici giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

ART. 44

(Certificati fitosanitari)

1. I 'certificati fitosanitari' e i 'certificati fitosanitari di riesportazione' rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato XVIII.
2. **Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.**

TITOLO X INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI

SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE

ART. 45

(Richiesta di autorizzazione)

1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate 'le attività', degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III, di seguito denominati 'il materiale', è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:
 - a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
 - b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;
 - c) il tipo di materiale;
 - d) la quantità di materiale;
 - e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
 - f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
 - g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
 - h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
 - i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;
 - l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

ART. 46

(Autorizzazione)

1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.
2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una 'lettera di autorizzazione', conforme al modello di cui all'allegato XVI.
3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura 'Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE'.
4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1,

trasmesse ufficialmente dallo stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

5. Se si tratta di materiale introdotto da un paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce 'dichiarazione supplementare', la dicitura 'Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE' e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

ART. 47

(Controlli ufficiali)

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.
3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo 'svincolo ufficiale' deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.
4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e l'esame di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.
5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:
 - a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
 - b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

ART. 48

(Sanzioni)

1. Chi acquista, al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ed omette di conservare, per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro.
2. Chi acquista vegetali, prodotti vegetali o altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
3. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro.
4. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a novemila euro.
5. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata l'imminente arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro.
6. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana che omettono di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del servizio fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a novemila euro.
8. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

ART. 49

(Adeguamenti tecnici)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

ART. 50

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il comma 1, è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per il settore fitosanitario.”.

ART. 51

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

ART. 52

(Abrogazioni)

1. Gli articoli da 1 a 43 e da 46 a 48 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 1996 sono abrogati.
2. Sono, inoltre, abrogati l'articolo 49, commi 1, 2 e 3, l'articolo 50, comma 1, nonché gli articoli 54, 55, 56, 58, 59, 60 e 61 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 1996.
3. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
 - a) decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 1996;
 - b) decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;
 - c) decreto ministeriale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;
 - d) decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;
 - e) decreto ministeriale 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1998;
 - f) decreto ministeriale 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 settembre 1999;

- g) decreto ministeriale 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;
- h) decreto ministeriale 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
- i) decreto ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;
- l) decreto ministeriale 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;
- m) decreto ministeriale 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;
- n) decreto ministeriale 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;
- o) decreto ministeriale 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;
- p) decreto ministeriale 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
- 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:
 - a) *Carneiocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2. *Diabrotica undecimpunctata* Howardi Barber
- 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4. *Diabrotica virgifera* Le Conte
11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1. *Hirschmaniella* spp. ad eccezione di *Hirschmaniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* Loew
 - f) *Dacus curcurbitae* Coquillet
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake

- j) *Dacus zonatus* Saund
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhacochelaena japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus
 - c) Arracacha virus B, oca strain
 - d) Potato black ringspot virus
 - e) Potato spindle tuber-viroid
 - f) Potato virus T
 - g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ et Yc, e Potato leafroll virus
3. Tabacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:
 - a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American)
 - c) Peach mosaic virus (American)
 - d) Peach phony rickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus
 - f) Peach rosette mycoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma
 - i) Plum line pattern virus (American)

- j) Raspberry leaf curl virus (American)
 - k) Strawberry latent "C" virus
 - l) Strawberry vein banding virus
 - m) Strawberry witches' broom mycoplasma
 - n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.
6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:
- a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
- e) **Piante parassite**
1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
3. *Heliothis armigera* (Hübner)
4. (Soppresso)
5. (Soppresso)
6. (Soppresso)
- 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)
- 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen
7. *Opogona sacchari* (Bojer)
8. *Popilia japonica* Newman
- 8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai & Takagi
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

b) Batteri

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*
2. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

c) Funghi

1. *Melampsora medusae* Thümen
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasma
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
3. Pear decline mycoplasma

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (popolazioni europee)	IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribateio e Oeste, Alenteio,

1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Madeira e Acores), UK, S, FI CY
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, MT, P (Azzorre e Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (i distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IRL e UK (Irlanda del Nord)

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
2. Tomato spotted wilt virus	S, FI

Nota: l'allegato I è stato modificato dalle seguenti direttive: 2001/33/CE, 2002/28/CE, 2002/36/CE, 2003/22/CE, 2004/31/CE, 2004/70/CE.

AGGIORNATO AL 27/11/2004

ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillett	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [*]	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (<i>Coniferales</i>), originari di paesi non europei
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi, e <i>Murraya</i> König, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di paesi extraeuropei
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14. <i>Soppresso</i>	
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. <i>Hishomomus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes Vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>), separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di

29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	paesi non europei Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, e <i>Clausena</i> Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
[*] Nella Comunità, <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie non è presente su <i>Oryza</i> spp.	

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle relative sementi
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli U.S.A. e del

	canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli U.S.A. e del Canada
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camelia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

5. Cherry leafroll virus [*]	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
6. <i>Citrus</i> mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Citrus</i> tristeza virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasm	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [**]	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
[*] Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su <i>Rubus</i> L.	
[**] Nella Comunità, il <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus non è presente su <i>Rubus</i> L.	

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad

	eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i>
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas Fragariae</i> Kennedy et King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Citrus tristeza virus</i> (isolati europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. <i>Citrus vein enation woody gall</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Spruioplusma citri</i> Saglio <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla

13. Strawberry mild yellow edge virus	piantagione, ad eccezione delle sementi Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>Impatiens</i> della Nuova Guinea, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L. e <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading,

		Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre)
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, F (Corsica), IRL, UK
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)

	A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
7. Soppresso		
8. Soppresso		
9. <i>Sternochetus Mangifera</i> e Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	E (Ibiza)

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo, i

	<i>Sorbus</i> L.	comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi e, nella provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)
--	------------------	--

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
01. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (tranne l'Isola di Man)
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
<i>Citrus tristeza virus</i> (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL, F (Corsica), I, MT, P

Nota: l'allegato II è stato modificato dalle seguenti direttive: 2001/33/CE, 2002/28/CE, 2002/36/CE, 2003/22/CE, 2003/47/CE, 2003/116/CE, 2004/31/CE, 2004/70/CE, 2004/102/CE.

AGGIORNATO AL 27/11/2004

ALLEGATO III

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. <i>Soppresso</i>	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crateagus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> LdL., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III A 10	Paesi terzi
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , conformemente alla procedura di cui all'art. 18, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A	Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba	Turchia, Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L. ad eccezione dei frutti	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati continentali degli USA.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1, 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria

<p>2. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Cotoneaster Ehrh.</i> e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2</p>	<p>inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)</p> <p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)</p>
--	--

Nota. L'allegato III è stato modificato dalle seguenti direttive: 2001/33/CE, 2002/28/CE, 2003/22/CE, 2003/116/CE, 2004/31/CE, 2004/70/CE, 2004/102/CE; trattato 16/04/2003.

AGGIORNATO AL 27/11/2004

ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
<p>1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di <i>Thuja L.</i>, ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none">- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,o di- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di- legname di <i>Libocedrus decurrens Torr.</i>, laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio "HT" apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
<p>1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di <i>Thuja L.</i> in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none">- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja L.*, ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja L.* in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è privo di corteccia

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii)

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- Monochamus spp. (specie non europee)
- Pissodes spp. (specie non europee)
- Scolytidae spp. (specie non europee).

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,

oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%)

1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,

- paesi europei,

- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:

- Russia, Kazakistan e Turchia,

- paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii)

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- *Monochamus* spp. (specie non europee)

- *Pissodes* spp. (specie non europee)

- *Scolytidae* spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii)

2. Materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera

2.1. Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

- destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;
- in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario degli U.S.A. e del Canada.

2.2. Legname di *Acer saccharum* Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli U.S.A. e del Canada.

3. Legname di *Quercus* L., ad eccezione del legname in forma di

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA

4. *Soppresso.*

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,
- essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

- essere contrassegnato con:

a) il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato,

e

b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20%,

oppure,

c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

5. Legname di *Platanus L.*, ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia

7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:
- *Acer saccharum Marsh.*, originario degli USA e del Canada,
- *Platanus L.*, originario degli USA o dell'Armenia,
- *Populus L.*, originario del continente americano

7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da *Quercus L.* originario degli USA

7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Constatazione ufficiale che il legno:

- a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure
- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure
- c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure
- b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

- a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

<p>8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera</p>	<p>Il legname:</p> <p>a) è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed</p> <ul style="list-style-type: none"> - è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e - è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato <p>oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,</p> <p>b) è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.</p>
<p>8.1. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).</p>
<p>8.2. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8. 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).</p>
<p>9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1. e 8.2., constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1., 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>11.01. Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.</p>
<p>11.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di paesi non europei</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.</p>

<p>11.2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1., constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>11.3. Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA</p>	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p> <p>a) sono originari di una zona che il servizio, competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.</p>
<p>12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. spp. <i>Platani</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>13.1. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>13.2. Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III.A. 3. e all'allegato IV.A.I. 13.1., constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phloem necrosis mycoplasma) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

<p>15. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato III B' 1 constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure - che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di <i>Prunus</i> L., originari di Paesi non europei</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure - che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure - che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da <i>Monilinia</i> spp.
<p>16.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi</p>	<p>I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio d'origine.</p>
<p>16.2. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18; oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, c) oppure <ul style="list-style-type: none"> - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), c che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, e

16.3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

- che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure
- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, oppure
- b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure
- c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,
e
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.4. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L., originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure
- b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure
- c) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure
- d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*),
e
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

<p>16.5. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee)</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III B 2 e 3 e all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,</p> <p>b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,</p> <p>c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,</p> <p>d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.</p>
<p>17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.</p>
<p>18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato</p>	<p>Ferme restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure</p> <p>b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.</p>
<p>19.1. Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

19.2. Vegetali di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattati.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

- **per *Fragaria* L.:**
 - *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*,
 - Arabis mosaic virus,
 - Raspberry ringspot virus,
 - Strawberry crinkle virus,
 - Strawberry latent ringspot virus,
 - Strawberry mild yellow edge virus,
 - Tomato black ring virus,
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King;
 - **per *Malus* Mill.:**
 - *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.;
 - **per *Prunus* L.:**
 - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma,
 - *Xanthomonas campestris* pv. *prunus* (Smith) Dye;
 - **per *Prunus persica* (L.) Batsch:**
 - *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.;
 - **per *Pyrus* L.:**
 - *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.;
 - **per *Rubus* L.:**
 - Arabis mosaic virus,
 - Raspberry ringspot virus,
 - Strawberry latent ringspot virus,
 - Tomato black ring virus;
 - **per tutte le specie:**
- altri virus ed organismi virus-simili, non europei.

20. Vegetali di *Cydonia* Mill. et *Pyrus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

21.1. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi, nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Strawberry latent "C" virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Strawberry witches' broom mycoplasma.

21.2. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Aphelenchoides besseyi* Christie

21.3. Vegetali di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I e 19.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di *Aphelenchoides besseyi* Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Anthonomus signatus* Say e d'*Anthonomus bisignifer* (Schenkling).

22.1. Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Malus* Mill.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Cherry rasp leaf virus (American),
- Tomato ringspot virus.

22.2. Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
- b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

23.1. Vegetali delle seguenti specie di *Prunus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

- *Prunus amygdalus* Batsch,
- *Prunus armeniaca L.*,
- *Prunus blireiana* Andre,
- *Prunus brigantina* Vill.,
- *Prunus cerasifera* Ehrh.,
- *Prunus cistena* Hansen,
- *Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.,
- *Prunus domestica* ssp. *domestica L.*,
- *Prunus domestica* ssp. *Institia (L.) C. K. Schneid.*,
- *Prunus domestica* ssp. *Italica (Borkh.) Hegi.*,
- *Prunus glandulosa* Thunb.,
- *Prunus holosericea* Batal.,
- *Prunus hortulana* Bailey,
- *Prunus japonica* Thunb.,
- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne,
- *Prunus maritima* Marsh.,
- *Prunus mume* Sieb et Zucc.,
- *Prunus nigra* Ait.,
- *Prunus persica (L.) Batsch*,
- *Prunus salicina L.*,
- *Prunus sibirica L.*,
- *Prunus simonii* Carr.,
- *Prunus spinosa L.*,
- *Prunus tomentosa* Thunb.,
- *Prunus triloba* Lindl.,
- altre specie di *Prunus L.* sensibili al Plum pox virus.

23.2. Vegetali di *Prunus L.*, destinati alla piantagione:

a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Prunus L.*

b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):

- Tomato ringspot virus;

- per il caso di cui alla lettera b):

- Cherry rasp leaf virus (American),

- Peach mosaic virus (American),

- Peach phony rickettsia,

- Peach rosette mycoplasma,

- Peach yellows mycoplasma,

- Plum line pattern virus (American),

- Peach X-disease mycoplasma;

- per il caso di cui alla lettera c):

- Little cherry pathogen.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate da organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

24. Vegetali di *Rubus L.*, destinati alla piantagione,
a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Rubus L.*

b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):

- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus;

- per il caso di cui alla lettera b):

- Raspberry leaf curl virus (American),
- Cherry rasp leaf virus (American).

25.1. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

25.2. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2:

a) che i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b) constatazione ufficiale:

aa) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Ferme restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:

- a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure
- b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale:

- a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure
- b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

<p>25.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili al tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.</p>
<p>25.4. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens</p> <p>E</p> <p>aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure</p> <p>bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18</p> <p>e</p> <p>cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure</p> <p>dd) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure - che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
<p>25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

<p>25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>25.7. Vegetali di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>25.8. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'allegato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.</p>
<p>26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
<p>27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun indizio di <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

28. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicagli ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,
- b) che i vegetali e le talee:
 - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di *Puccinia horiana* Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
 - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana* Hennings,
- c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.

29. Vegetali di *Dianthus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:

- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr e Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
- che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.

30. Bulbi di *Tulipa* L. e *Narcissus* L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylerichus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

31. Vegetali di *Pelargonium* L'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:

- a) nei quali non sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

- b) nei quali sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- tuberi,

originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch),

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure
- b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici

constatazione ufficiale che i vegetali:

- a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né nel suolo, né sui vegetali oppure
- b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

- a) sono originari di una zona che il Servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"

oppure

- b) sono originari di un luogo di produzione che il Servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

- c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.

<p>32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gyposophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: - sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p>
<p>32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia Gramineae, - rizomi, - sementi, - tuberi, <p>originari di paesi terzi.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima della esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p>
<p>33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto</p>	<p>Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
<p>34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turchia, - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina, - paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia. 	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <p>a) il terreno di coltura, al momento della piantagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non conteneva terra e materie organiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che <p>b) dopo la piantagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).

35.1. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e</p> <p>b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bulbi - cormi - rizomi - sementi - tuberi <p>originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:</p> <p>a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione</p> <p>oppure</p> <p>c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.</p>
36.2. Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., originari di paesi terzi	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:</p> <p>a) sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure</p> <p>b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>

37. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili se del caso, vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasma e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da *Myndus crudus* Van Duzee,
- c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

38.1. Vegetali di *Camellia L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di *Ciborinia camelliae* Kohn, oppure
- b) che nessun sintomo di *Ciborinia camelliae* Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.

38.2. Vegetali di *Fuchsia L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Aculops fuchsiae* Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da *Aculops fuchsiae* Keifer.

39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,
- sono cresciuti in vivaio, e
- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1, e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39, 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.

41. Vegetali annuali e biennali, eccetto *Gramineae*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

42. Vegetali della famiglia *Gramineae* di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie *Bambusoideae* e *Panicoideae* e dei generi *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. e *Uniola* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, e
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;
- b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):
- aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):
- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
 - sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",
 - sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva; tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali,
 - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino; i vegetali infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,
 - sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,
 - sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:
 - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda,
 - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne *Dianthus* L.), Compositae (tranne *Dendranthema* (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne *Fragaria* L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure
- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione",

bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "dichiarazione supplementare", per consentire l'identificazione della partita.

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare";

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;

oppure

c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee) in seguito alla attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.

45.2. Fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Gypsophyla* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L., *Solidago* L., *Trachelium* L., e ortaggi a foglia di *Ocimum* L. originari di paesi non europei.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia

- sono originari di un paese indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee)

oppure

- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee).

<p>45.3. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl virus:</p> <p>a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.;</p> <p>b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7:</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sui vegetali;</p> <p>constatazione ufficiale</p> <p>a) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sui vegetali e</p> <p>aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn., oppure</p> <p>bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione</p> <p>oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.</p>
<p>46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus, - Pepper mild tigré virus, - Squash leaf curl virus, - altri virus trasmessi da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. <p>a) Dove non è nota la presenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi</p> <p>b) Dove è nota la presenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2, 45.3.:</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure</p> <p>b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure</p> <p>c) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.</p>

47. Sementi di *Helianthus annuus* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni, oppure
- b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni, presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.

48. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e

- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure
- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1. Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, oppure
- b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.

<p>49.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure <ul style="list-style-type: none"> - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%, c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
<p>50. Sementi di <i>Oryza sativa</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
<p>51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
<p>52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
<p>53. Sementi dei generi <i>Triticum</i>, <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.</p>	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva.</p>

<p>54. Semi dei generi <i>Triticum</i>, <i>Secale</i> e X <i>Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva, oppure</p> <p>ii) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da <i>Tilletia indica</i> Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva.</p>
--	---

Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. <i>Soppresso</i>	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	<p>a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter, oppure</p> <p>b) constatazione, comprovata dal marchio "Klin-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>
3. <i>Soppresso</i>	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una Zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med, <i>Cbaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure</p> <p>b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.</p>

<p>10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gall</i>, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gall</i>, oppure</p> <p>c) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e risultati, all'atto di tali prove, esenti almeno da <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, - sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>11. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.</p>

<p>12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p> <p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per <i>Fragaria</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, - per <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. - per <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus.
<p>13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure</p> <p>b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.</p>
<p>14. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>

15. Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

16. Vegetali delle seguenti specie di *Prunus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

- *Prunus amygdalus* Batsch,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus blireiana* Andre,
- *Prunus brigantina* Vill.,
- *Prunus cerasifera* Ehrh.,
- *Prunus cistena* Hansen,
- *Prunus curdica* Fenzl e Fritsch.,
- *Prunus domestica* ssp. *domestica* L.,
- *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C. K. Schneid.,
- *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.,
- *Prunus glandulosa* Thunb.,
- *Prunus holosericea* Batal.,
- *Prunus hortulana* Bailey,
- *Prunus japonica* Thunb.,
- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne,
- *Prunus maritima* Marsh.,
- *Prunus mume* Sieb. et Zucc.,
- *Prunus nigra* Ait.,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* L.,
- *Prunus sibirica* L.,
- *Prunus simonii* Carr.,
- *Prunus spinosa* L.,
- *Prunus tomentosa* Thunb.,
- *Prunus triloba* Lindl.,
- altre specie di *Prunus* L.. sensibili al Plum pox virus.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,
- cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

17. Vegetali di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO e *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems *et al.* è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

18.1. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione

Constatazione ufficiale:

- a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, e
- b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*, e
- c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Globodera pallida* (Stone) Behrens, e
- d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith
- e
- e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen,

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad una indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva della piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.

18.2. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/ CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,
- sono stati prodotti nella Comunità, e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.

18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

- a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.
- b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):
 - aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;
 - bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi;
 - cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,
 - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
 - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:
 - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
 - Andean potato latent virus,
 - Arracacha virus B, oca strain,
 - Potato black ringspot virus,
 - Potato spindle tuber viroid,
 - Potato virus T,
 - Andean potato mottle virus,
 - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y⁰, Yⁿ e Y^c) e Potato leaf roll virus,
 - *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*,
 - *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith,
 - nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;
 - dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.
- c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.
- d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.

<p>18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici</p>	<p>Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.</p>
<p>18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4</p>	<p>Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché, b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., sono state rispettate.
<p>18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2 e 18.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>18.7 Vegetali di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A 18.6, se del caso, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

<p>21.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,</p> <p>b) che i vegetali e le talee provengono da ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure - la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings; <p>c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.</p>
<p>21.2. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,</p> <p>b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.</p>
<p>22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

<p>23. Vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Gramineae, - rizomi, - sementi, - tuberi. 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) o <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure</p> <p>c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) o <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) o <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p>
<p>24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto</p>	<p>Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostocbiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
<p>25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure</p> <p>b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure</p> <p>b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.</p>

<p>26.1. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali all'allegato IV A II 18.6 e 23, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e: <ul style="list-style-type: none"> aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn., oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.
<p>27. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.</p>	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis et al. o di <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.
<p>28.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.

28.2. Sementi di *Medicago sativa* L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure
- b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che:
 - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure
 - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
 - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%,
 - che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in culture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
 - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina.

29. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure
- b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

30.1. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi

L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER
L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI
VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
---	-----------------------	---------------

1. Legname di conifere
(Coniferales)

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7:

- a) il legno è scortecciato, oppure
- b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Dendroctonus micans* Kugelán, oppure
- c) constatazione, comprovata dal marchio "Kilndried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road.

2. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	EL, IRL, UK
3. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione, è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	IRL, UK
4. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof, oppure</p>	EL, F (Corsica), IRL, UK

<p>5. Legname di conifere (Coniferales)</p>	<p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p> <p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3 e 4:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	<p>EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)</p>
<p>6. Legname di conifere (Coniferales)</p> <p>6.1. <i>Soppresso.</i></p> <p>6.2. <i>Soppresso.</i></p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	<p>IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)</p>

6.3 Legname di *Castanea* Mill.

- a) Il legname è scortecciato
oppure
b) constatazione ufficiale che il legname:
i) è originario di zone notoriamente
indenni da *Cryphonectria parasitica*
(Murrill.) Barr.
oppure
ii) è stato essiccato al forno al fine di
portare il suo tenore di acqua, espresso
in percentuale della materia secca, al di
sotto del 20% nel corso del trattamento,
effettuato secondo norme adeguate in
materia di tempo e temperatura.
Constatazione, comprovata dal marchio
"Kiln-dried" o "K.D." o da un altro
marchio internazionalmente
riconosciuto, apposto sul legno o sul suo
imballaggio conformemente agli usi
commerciali correnti.

7. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix*
Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus*
L. e *Pseudotsuga* Carr.; di
altezza superiore a 3 m, ad
eccezione dei frutti e delle
sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato
III A 1, all'allegato IV A 8,1, 8.2, 9 e 10 e
all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione
ufficiale che il luogo di produzione è indenne
da *Dendroctonus micans* Kugelan.

CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK,
(esclusa l'Isola di Man)

EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey,
Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti
unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset,
Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest,
Bradford, Bristol, Brighton and Hove,
Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire,
Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster,
Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East
Sussex, Essex, Gateshead, Greater London,
Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent,
Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester
City, Lincolnshire, Luton, Medway Council,
Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury,
Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire,
Northumberland, North Lincolnshire, North East
Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset,
Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire,
Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth,
Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham,
Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend,
Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees,
Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock,
Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and
Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man,
l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti
di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la
parte dell'ente unitario a nord del limite
settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte
dell'ente unitario a nord del limite settentrionale
della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea
a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e
la parte della contea a nord del limite settentrionale
della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della
contea ad est del limite orientale della Fosse Way
Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad
est del limite orientale della Fosse Way Roman Road
e la zona della contea ad est del limite orientale della
strada B4114 nonché la zona della contea ad est del
limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire:
tutta la contea, ad eccezione della zona
comprendente il distretto di Craven, South
Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del
limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire:
la parte della contea ad est del limite orientale della
strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite
orientale della strada A523; Warwickshire: la parte
della contea ad est del limite orientale della Fosse
Way Roman Road; Wiltshire: la parte della contea a
sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la
zona della contea ad est del limite orientale della
Fosse Way Roman road.

8. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	EL, IRL, UK
9. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	IRL, UK
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. E <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, F (Corsica), IRL, UK
11. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5, e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
13. <i>Soppresso.</i>		

14.1. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco

Constatazione ufficiale che la partita:

a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure

b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Dendroctonus micans* Kugelan.

EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven; South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road.

14.2. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita:</p> <p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichof.</p>	EL, F (Corsica), IRL, UK
14.3. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita:</p> <p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.4. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita:</p> <p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.</p>	EL, IRL, UK
14.5. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita:</p> <p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.</p>	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.6. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita:</p> <p>a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer.</p>	IRL, UK
14.7. <i>Soppresso</i>		
14.8. <i>Soppresso</i>		

14.9. Corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill.	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. oppure</p> <p>b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).</p>	CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (esclusa l'Isola di Man)
15. Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)</p>	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet</p>	IRL, UK (N-IRL)
17. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e le immediate vicinanze sono indenni da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)</p>	E (Ibiza)
18. Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)

19. Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.</p>	EL, P (Azzorre)
20.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi:</p> <p>a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure</p> <p>b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure</p> <p>c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
20.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1	<p>a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra, oppure</p> <p>b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione de Beet necrotic yellow vein virus.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
20.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L	<p>Fatti salvi i requisiti elencati nell'allegato IV A II, punti 18.1, 18.2 e 18.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e la <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.</p>	LV, SI, SK, FI

21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di:
Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., *Cydonia*
Mill., *Eriobotrya* Lindl.,
Malus Mill., *Mesphilus* L.,
Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, *Pyracantha* Roem.,
Pyrus L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Fruburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure

d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure

e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:

aa) situato ad almeno un chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale zona tampone saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi e, nella provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)

cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:

- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e
- una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005 le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.

21.1. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari

Prova documentata che gli alveari:

- a) sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure
- b) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure
- c) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

<p>21.1. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Fermo restando il divieto applicabile ai vegetali di cui all'allegato III A 15, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), ovvero</p> <p>b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; ovvero</p> <p>c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).</p>	<p>CY</p>
<p>21.2. Frutti di <i>Vitis</i> L.</p>	<p>I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), ovvero</p> <p>b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; ovvero</p> <p>c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).</p>	<p>CY</p>
<p>21.3. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari</p>	<p>Prova documentata che gli alveari:</p> <p>a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure</p> <p>c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure</p> <p>d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.</p>	<p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi, Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertoiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).</p>
<p>22. Vegetali di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati alla alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione</p>	<p>a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure</p> <p>b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di Beet necrotic yellow vein virus.</p>	<p>DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)</p>

23. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali:

aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure

bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV.B. 27.1 e 27.2 e

- ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure

- ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e

- sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione;

b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto.

DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

24.1. Talee non radicate di *Euphorbia pulcherrima* Willd., destinate alla piantagione.

Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee);

oppure

b) nessun sintomo di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto;

oppure

c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.

24.2. Vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- sementi,
- quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio e dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante,
- quelli precisati al punto 24.1.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee);

oppure

b) nessun sintomo di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione;

oppure

c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali;

e

d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che:

da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee);

oppure

db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni 3 settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;

oppure

IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.

dc) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata mediante prima dello spostamento dei vegetali.

24.3. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei corni, e vegetali di *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:

- a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee); oppure
- b) nessun sintomo di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane delle nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure
- c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di *Bemisia Tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.

IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.

25.1. *Soppresso.*

25. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

Constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV;
oppure
- b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV.

DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

<p>26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)</p>	<p>Constatazione ufficiale che la terra o i residui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV; oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto; oppure c) provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV. 	<p>DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)</p>
<p>27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi da barbabietola, se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure b) per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi: <ul style="list-style-type: none"> - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 66/400/CEE, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV. 	<p>DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)</p>

27.2. Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	<p>Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure</p> <p>b) per le sementi non lavorate, che le sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure <p>c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.</p>	EL
28.1. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido.	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
30. Macchine agricole usate	<p>a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole; oppure</p> <p>b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

<p>31. Frutti di <i>Citrus L.</i>, <i>Fortunella Swingle</i>, <i>Poncirus Raf.</i>, e relativi ibridi, originari di E, F (eccetto la Corsica) e CY</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1:</p> <p>a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.</p>	<p>EL, F (Corsica), I, M, P</p>
--	---	---------------------------------

Nota: l'allegato IV è stato modificato dalle direttive 2001/33/CE, 2002/28/CE, 2002/36/CE, 2003/22/CE, 2003/47/CE, 2003/116/CE; 2004/31/CE; 2004/70/CE; 2004/102/CE.

AGGIORNATO AL 31/12/2004 (Comprensiva delle segnalazioni del Dr. Stimilli)

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., e *Sorbus* L.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi: *Castanea* Mill, escluso il legname scortecciato; *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- e,
- b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

¹ GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (GU n. L 267 del 14.9.1992, pag. 1)

ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci I del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.8. *Soppresso.*

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. e *Verbena* L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2. Vegetali di Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, *Persea* spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4. Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galantus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus namus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Orinthagalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L. *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Populus* L. e *Beta vulgaris* L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* l'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Decne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

1.8. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. e *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato, frutti di *Vitis* L.

1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da

- conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato,
- *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere (*Coniferales*).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, genera *Triticum*, *Secale* e X *Triticosecale* originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi delle Orchidacee,
- conifere (*Coniferales*),
- *Acer saccharum* Marsh., originarie degli U.S.A. e del Canada,
- *Prunus* L., originarie di Paesi extraeuropei,
- fiori recisi di *Aster* spp, *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originarie di Paesi extraeuropei,
- ortaggi da foglia di *Apium graveolens* L. ed *Ocimum* L.

3. Frutti di:

- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relative ibridi, *Momordica* L., *Solanum melongena* L.,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., e *Vaccinium* L., originari di paesi extraeuropei.

4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (*Coniferales*), originaria di Paesi non europei,
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
- *Platanus*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;
- Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Turchia,
 - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,
 - paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I:

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
5. Sementi di *Dolichos* Jacq., *Mangifera* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.
6. Sementi e frutti "capsule" di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.
- 6.a) Frutti di *Vitis* L.
7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato
 - e
 - b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie., fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* l'Hérit.

9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei.

Nota: l'allegato V è stato così modificato dalle direttive 2002/36/CE, 2003/22/CE, 2003/47/CE e 2003/116/CE, 2004/31/CE, 2004/102/CE, trattato 16/04/2003.

AGGIORNATO AL 27/11/2004

ALLEGATO VI

ZONE DELLA COMUNITA' RICONOSCIUTE COME "ZONE PROTETTE" NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI


Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo	
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Grecia, Spagna
2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	Danimarca, Irlanda, Portogallo (Entre Douro e Minho, Traz-os- Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Azores), Regno Unito
3. <i>Caphalcia lariciphila</i> (Klug.)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito, (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del "Peak District National Park" e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road"; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del "Peak District National Park"; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road" e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire:

Organismi nocivi	Zone protette : territorio di
------------------	-------------------------------

	l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven ; Staffordshire : la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52(T), Warwickshire : la zona della Contea ad est del limite orientale della Fosse Way Romanroad" ; Wilshire : la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la "Fosse Way Roman road", e la zona della contea ad est del limite orientale della "Fosse Way Roman road".
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Harting)	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
6. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Grecia, Portogallo
7. <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	Grecia, Spagna, Francia, (Corsica), Irlanda, Regno Unito
8. <i>Ips cembrae</i> Heer	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito, (Irlanda del Nord e Isola di Man)
9. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito
10. <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Irlanda, Regno Unito, (Irlanda del Nord e Isola di Man)
11. <i>Ips typographus</i> Heer	Grecia, Spagna, Irlanda, Regno Unito
12. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Spagna, (Menorca e Ibiza), Irlanda, Portogallo, (Azzorre e Madera), Regno Unito, Svezia (Malmohus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Lan, Halland), Finlandia (i distretti di Alan, Turku, Uusimaa, Kymi, Hame, Pirkanmaa, Satakunta).
13. <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.	Francia (Corsica)
14. <i>Pissodes</i> spp. (europeen)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
15. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Spagna, Portogallo
16. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den.et Schiff.)	Spagna (Ibiza)

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
17. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle,	Grecia, Francia (Corsica), Italia

Poncirus Raf. e loro ibridi	
b) Batteri	
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv flaccumfaciens (Hedges) Col..	Grecia, Spagna, Italia, Portogallo
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.	Spagna, Francia (Champagne-Ardenne, Alsace (escluso il dipartimento Bas Rhin), Lorraine, Franche-Comtè, Rhone-Alpes (escluso il dipartimento Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento Puy de Dome), Provence-Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man, e isole anglonormanne)
3. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Grecia, Francia (Corsica), Italia
c) Funghi	
1. Glomerella gossypii Edgerton	Grecia
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl) J.Miller	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
4. Phytophthora cinnamoni Rands	Grecia (Creta)
5. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. loro ibridi	Grecia, Francia (Corsica), Italia
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus	
1. Beet necrotic yellow vein virus	Danimarca, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito
2. Tomato spotted wilt virus	Danimarca
Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
3. Tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Grecia, Francia, (Corsica), Italia
4. Virus Tristeza degli agrumi (Isolati europei) nocivi ai frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka, con foglie e peduncoli	Grecia, Francia (Corsica), Italia, Portogallo


1 Nome e indirizzo dell'esportatore	2 CERTIFICATO FITOSANITARIO CE/I/(codice istat reg) / 000001 ORIGINALE	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario	4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano - Regione al Servizio per la protezione dei vegetali di: 5 Luogo di origine	
6 Mezzo di trasporto dichiarato	REPUBLICA ITALIANA SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE	
7 Punto d'entrata dichiarato		logo regione
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; denominazione botanica dei vegetali.		9 Quantità dichiarata
10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: - sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e - sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e - sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore.		
11 Dichiarazione supplementare:		
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE		18 Luogo del rilascio Data Nome e firma del Funzionario autorizzato Timbro del Servizio
12 Trattamento		
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)	14 Durata e temperatura	
15 Concentrazione	16 Data	
17 Informazioni supplementari		
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli Ispettori fitosanitari o rappresentanti del Servizio.		

1. Name and address of the exporter
Nom et adresse de l'expéditeur
Nombre y dirección del exportador
2. Phytosanitary certificate (for phytosanitary use only)
Certificat phytosanitaire
Certificado fitosanitario
3. Declared name and address of consignee
Nome et adresse déclarés du destinataire
Nombre y dirección declarados del destinatario
4. From Plant Protection Organization of Italy -Region to Plant Protection Organisation of
Organisation de la Protection des végétaux de ItalyRegion à l'Organisation de la Protection des végétaux de
Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia Region a las autoridades de Protección Fitosanitaria
5. Place of origin
Lieu d'origine
Lugar de origen
6. Declared means of conveyance
Moyen de transport déclaré
Medio de transporte declarados
7. Declared point of entry
Point d'entrée déclaré
Punto de entrada declarado
8. Distinguishing marks; number and description of packages; name of product and botanical name of plants
Marques des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
Marca distintivas de los bultos, número y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
9. Quantity declared
Quantité déclarée
Cantidad declarada del producto
10. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above:
-have been inspected according to appropriate procedures, and
-are considered to be free from quarantine pests and practically free from other injurious pests, and
-are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country.
Il est certifié que les végétaux, ou produits végétaux ou autres produits réglementé décrits ci-dessus:
-ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
-estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et qu'ils
-sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur
Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba:
-se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y
-se consideran exentos de plagas de cuarentena y prácticamente exentos de otras plagas nocivas y
-que se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitaria vigentes en el país importador.
11. Additional declaration
Déclaration supplémentaire
Declaración suplementaria
12. Treatment
Traitement
Tratamiento
13. Chemical (active ingredient)
Produit chimique (matière active)
Producto químico (ingrediente activo)
14. Duration and temperature
Durée et température
Duración y temperatura
15. Concentration
Concentration
Concentración
16. Date
Date
Fecha
17. Additional informations
Renseignements complémentaires
Información adicional
18. Place of issue
Date
Name and signature of authorised officer
Stamp of organisation
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation.
Lugar de expedición:
Fecha
Nombre y firma funcionario autorizado
Sello de la Organización

No liability shall attach to the National Plant Protection Organization or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.

Le present certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour l'organisation nationale de la protection des vegetaux, ni pour aucun de ses agents ou representants.

Esta Organización nacional de protección fitosanitaria y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">CE/I/(cod istat reg) / 000001 ORIGINALE</p>	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario	<p>4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano - Regione</p> <p>al Servizio per la protezione dei vegetali di:</p> <p>5 Luogo di origine</p>	
6 Mezzo di trasporto dichiarato	<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE</p>	
7 Punto d'entrata dichiarato	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">logo regione</p>	
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; denominazione botanica dei vegetali.	9 Quantità dichiarata	
<p>10 Si certifica</p> <p>- che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in Italia in provenienza da (paese d'origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n°.....</p> <p>(*) <input type="checkbox"/> di cui si allega <input type="checkbox"/> l'originale <input type="checkbox"/> la copia conforme certificata</p> <p>- che sono</p> <p>(*) <input type="checkbox"/> imballati <input type="checkbox"/> reimballati <input type="checkbox"/> nell'imballaggio d'origine <input type="checkbox"/> in nuovi imballaggi</p> <p>- che, in base</p> <p>(*) <input type="checkbox"/> al certificato fitosanitario originale <input type="checkbox"/> e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e</p> <p>- che durante il deposito in Italia essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione.</p> <p>(*) Fare un segno nelle caselle appropriate.</p>		
11 Dichiarazione supplementare:		
<p style="text-align: center;">TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE</p> <p>12 Trattamento</p> <p>13 Prodotto chimico (sostanza attiva) 14 Durata e temperatura</p> <p>15 Concentrazione 16 Data</p> <p>17 Informazioni supplementari</p>		<p>18 Luogo del rilascio</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del Funzionario autorizzato</p> <p style="text-align: right;">Timbro del Servizio</p>
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli Ispettori fitosanitari o		

- 1) Name and address of the exporter
Nom et adresse de l'expéditeur
Nombre y dirección del exportador
- 2) Phytosanitary certificate (for phytosanitary use only)
Certificat phytosanitaire
Certificado fitosanitario
- 3) Declared name and address of consignee
Nome et adresse déclarés du destinataire
Nombre y dirección declarados del destinatario
- 4) From Plant Protection Organization of Italy -Region to Plant Protection Organisation of
Organisation de la Protection des végétaux de ItalyRegion à l'Organisation de la Protection des végétaux de
Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia Region a las autoridades de Protección Fitosanitaria
- 5) Place of origin
Lieu d'origine
Lugar de origen
- 6) Declared means of conveyance
Moyen de transport déclaré
Medio de transporte declarados
- 7) Declared point of entry
Point d'entrée déclaré
Punto de entrada declarado
- 8) Distinguishing marks; number and description of packages; name of product and botanical name of plants
Marques des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
Marca distintivas de los bultos, número y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
- 9) Quantity declared
Quantité déclarée
Cantidad declarada del producto
- 10) This is to certify- that the plants or plant products described above were imported into Italy from(country of origin)covered by
phytosanitary certificate n°.....original.....certified true copy of which is attached to this certificate, -that they
are.....packed.....repacked in.....original.....new containers - that based on the.....original phytosanitary certificate
and.....additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the import country, and - that
during storage in Italy the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. (*) insert tick in appropriate boxes.
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en Italie en provenance de (pays
d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N° dont l'original* la copie authentifiée est annexé(e) au
présent certificat. Qu'ils sont emballés* remballés dans les emballages initiaux* dans de nouveaux emballages Que
d'après le Certificat phytosanitaire original* et une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation
phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emménagement en Italie il n'a pas été exposé au risque
d'infestation ou d'infection.
*Mettre une croix dans la case appropriée.
Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se importaron en Italia desde.....(pais de
origen) amparados por el certificado fitosanitario n°.....original.....copia fiel certificada....., el cual se une al presente certificado.
Que estan empacados....., reempacados...en recipientes originales.....nuevos....., que tomando como base el certificado fitosanitario
original.....y la inspeccion adicional....., se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el pais importador, y
que durante el almacenamiento en Italia el cargamento no estuvo expuesto a riesgos de infestacion o infeccion.
*Cruzar la casillacorrespondiente.
- 11) Additional declaration
Déclaration supplémentaire
Declaración suplementaria
- 12) Treatment
Traitement
Tratamiento
- 13) Chemical (active ingredient)
Produit chimique (matière active)
Producto químico (ingrediente activo)
- 14) Duration and temperature
Durée et température
Duración y temperatura
- 15) Concentration
Concentration
Concentración
- 16) Date
Date
Fecha
- 17) Additional informations
Renseignements complémentaires
Información adicional
- 18) Place of issue
Date
Name and signature of authorised officer
Stamp of organisation
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation.
Lugar de expedición:
Fecha
Nombre y firma funcionario autorizado
Sello de la Organización

No liability shall attach to the National Plant Protection Organization or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.

Le present certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour l'organisation nationale de la protection des végétaux, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Esta Organización nacional de protección fitosanitaria y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.

ALLEGATO VII

MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle,
- il colore della carta e delle scritte.

A. Modello di certificato fitosanitario

1 Nome e indirizzo dell'esportatore <input type="checkbox"/>		2 CERTIFICATO FITOSANITARIO N. CE / /	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario		4 Servizio per la protezione dei vegetali di di (del Servizio) per la protezione dei vegetali di	
6 Mezzo di trasporto dichiarato		5 Luogo d'origine	
7 Punto d'entrata dichiarato			
8 Marchi di riconoscimento, numero e natura dei colti; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: — sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e — sono considerati esenti da organismi nocivi consentiti dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e — sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore.			
11 Dichiarazione supplementare			
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE		Luogo del riaccio	
12 Trattamento		Data	
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)		Nome e firma dell'agente autorizzato	
14 Durata e temperatura		Timbro del Servizio	
15 Concentrazione		16 Data	
17 Informazioni supplementari			

B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

1 Nome e indirizzo dell'esportatore <input type="checkbox"/>	2 "CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE" N. CE / /	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario	4 Servizio per la protezione dei vegetali di (dichiari) Servizio (Servizi) per la protezione dei vegetali di	
	5 Luogo d'origine	
6 Mezzo di trasporto dichiarato		
7 Punto d'entrata dichiarato		
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colti; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali		9 Quantità dichiarata
10 Si certifica — che i vegetali e prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (paese di riesportazione) in provenienza da (paese d'origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. <input type="checkbox"/> di cui si allega l'originale <input type="checkbox"/> la copia certificata conforme. — che sono <input type="checkbox"/> imballati <input type="checkbox"/> reimballati <input type="checkbox"/> nell'imballaggio d'origine <input type="checkbox"/> in nuovi imballaggi. — che, in base <input type="checkbox"/> al certificato fitosanitario originale <input type="checkbox"/> e a un'appendice supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e — che durante il deposito in (paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione. <input type="checkbox"/> Fare un segno nelle caselle appropriate.		
11 Dichiarazione supplementare		
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DI DISINFEZIONE		Luogo del rilascio Data Nome e firma dell'agente autorizzato Timbro del Servizio
12 Trattamento		
13 Prodotto chimico (biocida attivo)	14 Durata e temperatura	
15 Concentrazione	16 Data	
17 Informazioni supplementari		

C. Note esplicative

1. *Casella 2*

Il numero del certificato è così composto:

- «CE»,
- iniziale o iniziali dello Stato membro
- codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2. *Casella non numerata*

Questa casella è esclusivamente riservata all'amministrazione.

3. *Casella 8*

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

4. *Casella 9*

La quantità dev'essere espressa in numero o in peso.

5. *Casella 11*

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato.

ALLEGATO VIII

La tassa fitosanitaria, di cui all'articolo 42, è fissata ai seguenti livelli:

Voce	Quantità	Tassa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	7
	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	14
	- per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	- fino a 10 000 in numero	17,5
	- ogni a 1 000 unità aggiuntive	0,7
	- prezzo massimo	140
- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	- fino a 1 000 in numero	17,5
	- ogni a 1 00 unità aggiuntive	0,44
	- prezzo massimo	140
- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	- fino a 200 kg, in peso	17,5
	- ogni a 10 kg aggiuntivi	0,16
	- prezzo massimo	140
- sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	- fino a 100 kg, in peso	17,5
	- ogni a 10 kg aggiuntivi	0,175
	- prezzo massimo	140
- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	- fino a 5 000, in numero	17,5
	- ogni a 100 unità aggiuntive	0,18

	- prezzo massimo	140
- fiori recisi	per spedizione - fino a 20 000, in numero - ogni a 1000 unità aggiuntive - prezzo massimo	17,5 0,14 140
- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione - fino a 100 kg, in peso - ogni a 100 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 1,75 140
- alberi di Natale tagliati	per spedizione - fino a 1 000 in numero - ogni a 100 unità aggiuntive - prezzo massimo	17,5 1,75 140
- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione - fino a 100 kg in peso - ogni a 10 kg aggiuntivi - prezzo massimo	17,5 1,75 140
- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione - fino a 25 000 kg, in peso - ogni a 1 000 kg aggiuntivi	17,5 0,7
- tuberi di patata	per partita - fino a 25 000 kg, in peso - ogni 25 000 kg aggiuntivi	52,5 52,5

<ul style="list-style-type: none"> - legname (diverso dalla corteccia) 	per spedizione <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 m³ di volume - ogni m³ aggiuntivo 	17,5 0,175
<ul style="list-style-type: none"> - terra e terreno di coltura, corteccia 	per spedizione <ul style="list-style-type: none"> - fino a 25 000 kg, in peso - ogni a 1 000 kg aggiuntivi - prezzo massimo 	17,5 0,7 140
<ul style="list-style-type: none"> - semi 	per spedizione <ul style="list-style-type: none"> - fino a 25 000 kg, in peso - ogni a 1 000 kg aggiuntivi - prezzo massimo 	17,5 0,7 700
<ul style="list-style-type: none"> - altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella 	per spedizione	17,5

ALLEGATO IX
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
 (Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)

Sezione A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

 (indirizzo)

Spazio riservato all'ufficio competente Prot. del
--

PRIMA ISCRIZIONE

SEZIONI COMPILATE Tot. sezioni B

NOTIFICA DI VARIAZIONE

CENTRI AZIENDALI Tot. centri aziendali

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

<input type="checkbox"/> AZIENDA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> SOCIETA'	PARTITA IVA
<input type="checkbox"/> COOPERATIVA	<input type="checkbox"/> ALTRO
CATEGORIA		
<input type="checkbox"/> PRODUTTORE	<input type="checkbox"/> IMPORTATORE	<input type="checkbox"/> COMMERCIANTE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE		SIGLA EVENTUALE
NOME		
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA
	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	PROV
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località)		N CIVICO
COMUNE	PROV	CAP
TELEFONO	CELLULARE	FAX
AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITA'		
	NUMERO	DATA RILASCIO
<input type="checkbox"/> VIVAISMO	_____	_____
<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE	_____	_____
<input type="checkbox"/> COMMERCIO	_____	_____
<input type="checkbox"/> PROD./COMM SEMENTI	_____	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE		CODICE FISCALE
COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA
	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	PROV
DOMICILIO (Via o località)		N CIVICO
COMUNE	PROV	CAP

DATA

IN FEDE

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI _____

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA
---------	------	-------------

PROGRESSIVO SEZIONE B

CENTRI AZIENDALI

CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		Ettari Are Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE ----- SUP. AGR. UTILIZZATA -----
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		Ettari Are Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE ----- SUP. AGR. UTILIZZATA -----
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		Ettari Are Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE ----- SUP. AGR. UTILIZZATA -----
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		Ettari Are Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE ----- SUP. AGR. UTILIZZATA -----
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		Ettari Are Cent.
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE ----- SUP. AGR. UTILIZZATA -----

DATA

IN FEDE

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI _____

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA
_____	_____	_____

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

1 <input type="checkbox"/> MATERIALE VIVAISTICO	2 <input type="checkbox"/> SEMENTI E BULBI	3 <input type="checkbox"/> FRUTTA
11 <input type="checkbox"/> FRUTTIFERI	4 <input type="checkbox"/> LEGNAME	5 <input type="checkbox"/> TERRA E TERRICCIO
12 <input type="checkbox"/> ORTICOLE	6 <input type="checkbox"/> PATATE DA SEME	7 <input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO
13 <input type="checkbox"/> FORESTALI	8 <input type="checkbox"/> AGRUMI	
14 <input type="checkbox"/> ORNAMENTALI		
15 <input type="checkbox"/> FLORICOLE		
16 <input type="checkbox"/> COLTURE INDUSTRIALI		

IL SOTTOSCRITTO _____

E' A CONOSCENZA DI DOVER

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla direttiva 77/93/CEE del 21.12.76 ed in particolare:

- tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
- tenere i registri e i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi;
- essere disponibili personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
- eseguire i controlli visivi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;
- segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi manifestazione atipica di parassiti;
- essere disponibili a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
- compilare il passaporto delle piante CEE in ogni sua parte;
- conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;
- comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponda al vero.

Dichiara inoltre:

- di aver presentato copia della presente richiesta agli Uffici fitosanitari regionali competenti per territorio per ciascun centro aziendale
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 30/12/1992

DATA

IN FEDE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del 30.12.1992 N° 536.

I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori.

Il dichiarante dovrà sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovrà essere autenticata in carta semplice. La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella.

Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.

Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.

MODELLO IX/A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale.

Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività svolte dalla ditta richiedente; nella categoria "commercianti" si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto.

Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.

Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonchè i dati relativi al domicilio.

MODELLO IX/B
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

- Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
- Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.
- Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa.
Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.
- Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.
Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.
Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se è stata barrata la casella corrispondente alla tipologia "l'azienda di produzione".

MODELLO IX/C
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

- Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonché la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.
- Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

ALLEGATO X

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI

(Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI : _____

Spazio riservato all'ufficio competente

Prot. _____

Si certifica che la ditta _____

è iscritta al Registro dei Produttori con il numero

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

per i seguenti settori di attività:

data _____



Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale

REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI

Note esplicative per la compilazione dei "Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".

Il REGISTRO DEI VEGETALI deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;
- il codice del centro aziendale;
- il n° totale di pagine che compongono il registro;
- lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel "REGISTRO DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29.

DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL REGISTRO

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.

Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione dell'operazione.

Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez.1, a possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa.

Riquadro 4 Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonché le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.

Colonna 4a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero **pezzi**, **metri cubi**).

Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.

Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione è relativa a più passaporti indicare l'intervallo dei

numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import.

Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.

Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette è sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali.

Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda, o di certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o l'intervallo dei numeri di serie nel caso di più passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.

Colonna 5d - Se la merce è destinata a una zona protetta, indicare il relativo codice.

ALLEGATO XII

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(Art. 19 D. L.vo N°)

MODELLO XII/A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

PROGRESSIVO RICHIESTA:

Spazio riservato all'Ufficio competente 1

Prot.

del

PASSAPORTO DI SOSTITUZIONE

MODELLI COMPILATI 2
Tot. MODELLI XII/B

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA		3
NOME				
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA		PROV.
	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o località				N. CIVICO
COMUNE		PROV.	C.A.P.	
TELEFONO		CELLULARE	FAX	
RAPPRESENTANTE LEGALE Cognome e nome		CODICE FISCALE		

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO 4	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO	5
COMUNE		PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA			
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO <input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE <input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE			

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORI DI ATTIVITA'	SUPERFICIE A COLTURA solo se produttori	QUANTITA' TRATTATE	6
	Ettari Are Cent.		
1 MATERIALE VIVAISTICO			
<input type="checkbox"/> 11 FRUTTIFERE		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 12 ORTICOLE		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 13 FORESTALI		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 14 ORNAMENTALI		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 15 FLORICOLE		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 16 COLTURE INDUSTRIALI		Kg.	
<input type="checkbox"/> 2 SEMENTI E BULBI		Num./Kg.	
<input type="checkbox"/> 3 FRUTTA		Kg.	
<input type="checkbox"/> 4 LEGNAME		Kg.	
<input type="checkbox"/> 5 TERRA E TERRICCIO		mc	

DATA

IN FEDE

(firma del dichiarante)

ALLEGATO XII

RICHIEDSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(Art. 19 D. L.vo N°)

MODELLO XII/A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

PROGRESSIVO RICHIESTA: [][]

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA		3
NOME				
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA		PROV.
[][][][][][]	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	[][][][][][][][][][]		[][]
DOMICILIO O SEDE LEGALE Via o località				N. CIVICO
COMUNE			PROV.	C.A.P.
[][][][][][][][][][]			[][]	[][][][][]
TELEFONO	CELLULARE	FAX		
[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]		
RAPPRESENTANTE LEGALE Cognome e nome		CODICE FISCALE		
[][][][][][][][][][]		[][][][][][][][][][]		

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO	5
[][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][]	
COMUNE			PROV. C.A.P.
[][][][][][][][][][]			[][] [][][][][]
TIPOLOGIA			
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO <input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE <input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE			

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORI DI ATTIVITA'	SUPERFICIE A CULTURA solo se produttori			QUANTITA' TRATTATE	6
<input type="checkbox"/> 1 MATERIALE VIVAISTICO	Etari	Are	Cent.		
<input type="checkbox"/> 11 FRUTTIFERE	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 12 ORTICOLE	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 13 FORESTALI	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 14 ORNAMENTALI	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 15 FLORICOLE	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 16 COLTURE INDUSTRIALI	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 2 SEMENTI E BULBI	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Num./Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 3 FRUTTA	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 4 LEGNAME	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	Kg. [][][][][][][][][][]	[][]
<input type="checkbox"/> 5 TERRA E TERRICCIO	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	[][][][][][][][][][]	mc [][][][][][][][][][]	[][]

DATA

[][][][][][][][][][]

IN FEDE

(firma del dichiarante)

MODELLO XII/A

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non è persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE. In corrispondenza di ciascuna attività indicata specificare le quantità trattate, in unita, in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attività indicata.

E' opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

MODELLO XII/B

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, così come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

Riquadro 3 - Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A.

Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.

Riquadro 5 - Se la ditta è iscritta come "Produttore", barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.

Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

ALLEGATO XIII/A

INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE.

1. Passaporto delle piante CEE
2. Indicazione dello Stato membro (o codice)
3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice
4. Numero di registrazione
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita
6. Denominazione botanica
7. Quantitativo
8. La dicitura specifica "ZP" per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato
9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato
10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi

ALLEGATO XIII/B

TIPO A

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____	
COD. PRODUTTORE: _____	
N. DI SERIE _____	
SPECIE BOTANICA: _____	
QUANTITÀ: _____	
PAESE DI ORIGINE: _____	

TIPO B

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____	
COD. PRODUTTORE: _____	
N. DI SERIE _____	
COD. PRODUTTORE ORIGINARIO: _____	
SPECIE BOTANICA: _____	
QUANTITÀ: _____	
PAESE DI ORIGINE: _____	

TIPO C

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____	
COD. PRODUTTORE: _____	
N. DI SERIE _____	
COD. ZONA DI DESTINAZIONE: _____	
SPECIE/BOTANICA: _____	
QUANTITÀ: _____	
PAESE DI ORIGINE: _____	

ALLEGATO XIII/C

TIPO D

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:
COD. PRODUTTORE:
N. DI SERIE:

TIPO E

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	
COD. PRODUTTORE	N. DI SERIE:

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

MODELLO XII/B

COGNOME O RAGIONE SOCIALE	NOME	PARTITA IVA	PROGRESSIVO MODELLO XII/B
CODICE CENTRO	UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE (Via o località, comune, provincia)		TELEFONO

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

4 SETTORE DI ATTIVITA'	5 NOME BOTANICO DELLA SPECIE	6 PIENO CAMPO <small>solo se produttori</small>	6 SERRA	7
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTINAZIONE ZONE PROTETTE
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
	_ _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

DATA

IN FEDE _____

ALLEGATO XIV

COMUNITA' EUROPEA: NOTIFICA DI INTERCETTAZIONE DI UNA SPEDIZIONE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO

<p>1. ESPORTATORE</p> <p>a. Nome:</p> <p>b. Indirizzo:</p> <p>c. Paese:</p>	<p>2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE</p> <p>a. Numero:</p> <p>Richiesta di diffusione verso</p> <p><input type="checkbox"/> b. Stati membri <input type="checkbox"/> c. OEPP</p>	
<p>3. DESTINATARIO</p> <p>a. Nome:</p> <p>b. Indirizzo:</p> <p>c. Paese:</p> <p>d. Paese + e. Luogo di destinazione:</p>	<p>4. A. Organismo per la produzione dei vegetali di:</p> <p>b. verso:</p>	
	<p>5. a. Paese + b. Luogo di provenienza:</p>	
	<p>6. a. Paese + b. Luogo di origine:</p>	
<p>7. TRASPORTO</p> <p>a. Modo di trasporto:</p> <p>b. Mezzo (i) di trasporto</p> <p>c. Identificazione</p>	<p>9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Tipo di documento:</p> <p>b. N. di documento:</p> <p>c. Paese + d. Luogo di rilascio:</p> <p>e. Data di rilascio:</p>	
<p>8. PUNTO DI ENTRATA:</p>		
<p>10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Natura del(i) collo(i) /contenitore(i):</p> <p>b. Marchio(i) del(i) collo</p> <p>c. Paese:</p> <p>d. Paese + e. Luogo di destinazione:</p>		

ALLEGATO XV

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo XI° del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal Servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 2000/29/CEE;
- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;
- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio, di diffusione di tali organismi nocivi.

Il Servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo, di materiale e d'attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile
- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme ;
- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;
- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;

- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;
- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono, incrociati con specie o ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio, correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

ALLEGATO XVI

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nome e indirizzo dello speditore / o dell'organismo fitosanitario del paese d'origine	<p style="text-align: center;">Lettera di autorizzazione</p> <p style="text-align: center;">per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE)</p>	
2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate		
4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena	5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo)	6. Numero del passaporto delle piante: oppure Numero del certificate fitosanitario
7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo	9. Quantità del materiale	
8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi		
10. Tipo di materiale		
11. Dichiarazione supplementare Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE		
12. Informazioni supplementari		
13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale Luogo del visto: Data: Nome e firma del funzionario autorizzato:	14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante Luogo del rilascio. Data: Nome e firma del funzionario autorizzato:	

(1) Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO XVII

MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE

Sezione 1: Vegetali di *Citrus L*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. L'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Citrus sinensis (L.) Osbeck*, *C. aurantifolia* Christm. Swing, *C. medica* L. e *C. reticulata* Blanco e *Sesamum L.*, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Citrus greening bacterium*
- b) *Citrus variegated chlorosis*
- c) *Citrus mosaic virus*
- d) *Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)*
- e) *Citrus vein enation woody gall*
- f) *Leprosis*
- g) *Naturally spreading psorosis*
- h) *Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili*
- i) *Satsuma dwarf virus*
- j) *Spiroplasma citri* Saglio et al.
- k) *Tatter leaf virus*
- l) *Witches' broom (MLO)*
- m) *Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus);*

3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto

di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione II: Vegetali di *Cydonia Mill.*, *Malus Mill.*, *Prunus L.* e *Pyrus L.* e relativi ibridi e di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. Per quanto concerne *Fragaria L.* indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e *Chenopodium* spp. allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Arabic mosaic virus*
- b) *Raspberry ringspot virus*
- c) *Strawberry crinkle virus*
- d) *Strawberry latent "C" virus*
- e) *Strawberry latent ringspot virus*
- f) *Strawberry mild yellow edge virus*
- g) *Strawberry vein banding virus*
- h) *Strawberry witches' broom mycoplasma*
- i) *Tomato black ring virus*
- j) *Tomato ringspot virus*
- k) *Colletotrichum acutatum* Simmonds
- l) *Phytophthora fragariae* Hickman var *fragariae* Wilcox & Duncan
- m) *Xanthomonas fragariae* Kennedy & Kin'g;

3.2. Per quanto concerne *Malus Mill.*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apple proliferation mycoplasma*

b) *Cherry rasp leaf virus (americano)*,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) *Tobacco ringspot virus*

b) *Tomato ringspot virus*

c) *Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.*

3.3. Per quanto concerne *Prunus L.*, per ciascuna specie di *Prunus*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

a) *Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*

b) *Cherry rasp leaf virus (americano)*

c) *Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al.*,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti:

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) *Little cherry pathogen (isolati non europei)*

b) *Peach mosaic virus (americano)*

c) *Peach phony rickettsia*

d) *Peach rosette mosaic virus*

e) *Peach rosette mycoplasma*

f) *Peach X-disease mycoplasma*

g) *Peach yellows mycoplasma*

h) *Plum line pattern virus (americano)*

i) *Plum pox virus*

j) *Tomato ringspot: virus*

k) *Xanthomonas campestris pv. pruni (Sinith) Dye;*

3.4. Per quanto concerne *Cydonia Mill.* e *Pyrus L.*, indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) *Erwinia amylovora (Burr.) winsl. et al.*

b) *Pear decline mycoplasma.*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di *Vitis L.*, ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di *Daktulosphaira vitifoliae* (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

i) *Ajinashika disease*

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora *si abbia un* risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) *Grapevine stunt*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) *Summer mottle*

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo d'individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) *Blueberry leaf mottle virus*

b) *Grapevine Flavescence dorée MLO e altri "grapevine yellows"*

c) *Peach rosette mosaic virus*

d) *Tobacco ringspot virus*

e) *Tomato ringspot virus* (ceppo "yellow vein" e altri ceppi)

f) *Xylella fastidiosa* (well & Raju)

g) *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

PARTE B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE

1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II, e IV della direttiva 2000/29/CE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.